

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Art 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, l'organizzazione e la gestione della Associazione per la Valorizzazione dell'Olio di Liguria – (Oleoteca Regionale della Liguria) per raggiungere le finalità e svolgere le funzioni previste dallo Statuto.

Art 2 SOCI

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci i seguenti Soggetti regionali:

- Produttori olivicoli liguri;
- Consorzi di tutela, Cooperative e Associazioni olivicole;
- Enti Pubblici;
- Soggetti privati o operatori professionalmente qualificati, operanti nella filiera olivicola;
- Organismi, pubblici e privati, rappresentativi delle produzioni enogastronomiche regionali o che perseguono finalità affini all'Oleoteca.

L'adesione comporta l'accettazione e il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e il tempestivo pagamento della quota annuale di partecipazione.

Tutti i Soci, fondatori o aderenti, pubblici o privati sono tenuti a versare una quota annuale quale contributo associativo per la copertura delle spese di gestione. La misura delle quote viene stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci secondo criteri che tengono conto delle diverse tipologie, pubbliche e private, dei Soci. Le quote annuali vigenti, stabilite dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 28.04.2016, sono le seguenti:

- Produttori olivicoli liguri con P.IVA € 30,00
- Consorzi di tutela, Cooperative e Associazioni olivicole € 100,00
- Enti Pubblici € 1.000,00
- Aziende appartenenti alla filiera olivicola (diverse da Produttori olivicoli): € 100,00
- Organismi, pubblici e privati, rappresentativi delle produzioni enogastronomiche regionali o che perseguono finalità affini all'Oleoteca: € 100,00

L'adesione è subordinata alla compilazione e all'invio dell'apposita domanda.

La domanda, redatta secondo lo schema "Istanza di ammissione" corredata dei documenti richiesti, deve essere inviata alla Segreteria dell'Associazione, Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria via posta elettronica al seguente indirizzo pec promorivlig@pec.it oppure a mano presso l'ufficio ubicato ad Imperia, Via T. Schiva 29 (palazzo della C.C.I.A.A. Riviere di Liguria, Ufficio Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria, I piano) riportante nell'oggetto "Istanza di ammissione".

L'Assemblea dei Soci (art 3 comma 5 dello Statuto) prende atto delle domande di adesione pervenute nel corso dell'anno ed accettate dal Consiglio Direttivo.

Art 3 PRODOTTI AMMESSI

I prodotti ammessi in esposizione, degustazione e vendita sono:

1. gli oli di qualità prodotti nel territorio regionale della regione Liguria con particolare riferimento a quelli classificati a denominazione di origine protetta (DOP) "marchio "Riviera Ligure", con le menzioni geografiche aggiuntive di "Riviera dei Fiori", per la provincia di Imperia, "Riviera del Ponente Savonese", e "Riviera di Levante" e ad altre certificazioni riconosciute a livello nazionale e comunitario;

2. i prodotti di qualità derivati dalla lavorazione dell'olio e delle olive prodotti nel territorio regionale della Regione Liguria con particolare riferimento a quelli classificati a denominazione di origine protetta (DOP) a indicazione geografica tipica (IGT), a indicazione geografica protetta (IGP), a denominazione di origine controllata (DOC), a specialità tradizionale garantita (STG), con prevalenza alla categoria "prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati riconosciuti dal M.I.P.A.A.F.

3. i prodotti agroalimentari di qualità prodotti nel territorio regionale della Regione Liguria con particolare riferimento a quelli classificati a denominazione di origine protetta (DOP) a indicazione geografica tipica (IGT), a indicazione geografica protetta (IGP), a denominazione di origine controllata (DOC), a specialità tradizionale garantita (STG), nonché i prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Liguria

Nell'ambito dei prodotti ammessi sono valorizzati i prodotti ottenuti secondo le norme dell'agricoltura biologica da ultimo disciplinati dal Regolamento (CE) n 834/2007, n 889/2008, dal Regolamento di Esecuzione (UE) n 203/2012 e n 354/2014.

Art 4 **REQUISITI PRODUTTORI**

Per richiedere l'ammissione dei prodotti in esposizione degustazione e vendita, i produttori devono possedere i seguenti requisiti e trovarsi nelle seguenti condizioni:

1. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che comunque incorrano nelle cause di esclusione di cui all'art 45, comma 2, lett a) e b) della Direttiva 2004/18/CE del 31.03.2004;
2. non avere nei propri confronti un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 Lg 27/12/1956, n 1423 o di una delle cause stative previste dall'art. 10 della Lg 31/05/1965 n 575;
3. non avere nei propri confronti il pronunciamento di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art 444 del C.C.P., per reati gravi in danno allo Stato e della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, comma 1, della Direttiva CE 2004/18;
4. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Lg 19/03/1990 n 55;
5. non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
6. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
7. essere in possesso della regolarità contributiva;
8. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quelle dello Stato in cui sono stabiliti;
9. essere in regola con la Lg 12/03/1999 n 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
10. non aver nei propri confronti applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs 8/06/2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D Lgs 4/07/2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Lg 4/08/2006 n. 248;
11. essere iscritti nel R.I. tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. di appartenenza per attività di produzione afferente i prodotti ammessi dal presente Regolamento; nel caso di Cooperative, l'iscrizione all'alvo delle Società cooperative istituito con Decreto del M.I.P.A.A.F. del 23.06.2004;
12. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al rispetto della normativa vigente sull'impiego di additivi, antiparassitari, conservanti, fitofarmaci e altri presidi il cui utilizzo, nonché l'eventuale periodo di carenza, è disciplinato dalla normativa vigente;
13. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al rispetto della normativa vigente in ordine alla tutela dei consumatori.

Il possesso dei requisiti dei produttori è attestato dal Titolare o dal Legale Rappresentante attraverso autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 presente nella domanda di ammissione.

Art 5 **REQUISITI PRODOTTI**

Per l'ammissione in esposizione, degustazione e vendita, i prodotti devono possedere i seguenti requisiti:

1. rientrare nella tipologia dei prodotti ammessi (art 3 del presente Regolamento);
2. rispettare la normativa vigente in ordine al confezionamento, alla etichettatura e alla tutela dei consumatori;
3. rispettare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria (sull'impiego di additivi, antiparassitari, conservanti, fitofarmaci e altri presidi il cui utilizzo nonché l'eventuale e relativo periodo di carenza è disciplinato dalla normativa vigente);
4. avere il processo produttivo conforme ai disciplinari di produzione di qualità previsti dalla normativa vigente;

Il possesso dei requisiti dei prodotti è attestato dal Titolare o dal Legale Rappresentante attraverso autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, presente nella "Istanza di ammissione dei prodotti".

Art 6 AMMISSIONE

L'ammissione dei prodotti avviene a seguito di presentazione della domanda dei produttori già associati all'Oleoteca.

L'ammissione dei prodotti in esposizione, degustazione e vendita è limitata per ciascun produttore a tre prodotti ammessi per ciascuna tipologia consentita.

L'ammissione dei prodotti compete al Consiglio Direttivo dell'Oleoteca.

I prodotti ammessi sono catalogati con un codice identificativo univoco.

Art 7 PROCEDURA

La domanda, redatta secondo lo schema "Istanza di ammissione dei prodotti" corredata dei documenti richiesti, deve essere inviata alla Segreteria dell'Associazione, Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria via posta elettronica al seguente indirizzo pec promorivlig@pec.it oppure a mano presso l'ufficio ubicato ad Imperia, Via T. Schiva 29 (palazzo della C.C.I.A.A. Riviere di Liguria, Ufficio Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria, I piano) riportante nell'oggetto "Istanza di ammissione dei prodotti".

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda pervenuta riservandosi la facoltà di richiedere integrazioni. In ogni caso la presentazione della domanda non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Oleoteca, né l'attribuzione di alcuna pretesa ai produttori

Art 8 ESCLUSIONE

Il recesso da Socio può essere esercitato dall'interessato in ogni tempo fermo restando l'impegno al pagamento delle quote annuali maturate, ivi compresa quella relativa all'anno di recesso se esercitata oltre la data del 30 settembre del medesimo anno. Indipendentemente dal recesso anticipato le obbligazioni previste dal presente Regolamento a carico dei produttori sono vincolanti e mantengono la loro efficacia fino al completo assolvimento attestato dall'Oleoteca con deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di recesso l'Oleoteca effettua l'inventario dei prodotti afferenti ai produttori che hanno esercitato il recesso detenuti in conto vendita e li mette a disposizione dei produttori per il ritiro.

Art 9 ESPOSIZIONE PRODOTTI AMMESSI

L'esposizione ha prevalente scopo promozionale.

L'Oleoteca ha facoltà di sospendere temporaneamente l'esposizione dei prodotti ammessi afferenti ai produttori che alla data del 31 gennaio di ogni anno non sono in regola con il pagamento della quota di adesione.

La sospensione temporanea dell'esposizione comporta l'automatica sospensione temporanea della degustazione e della vendita.

La riammissione dei prodotti ammessi temporaneamente sospesi è subordinata al pagamento della quota.

Art 10 DEGUSTAZIONE PRODOTTI AMMESSI

La degustazione dei prodotti ammessi ha esclusivo scopo conoscitivo.

La degustazione dei prodotti comporta il riconoscimento all'Oleoteca di una fornitura annuale a titolo gratuito da parte dei produttori.

La fornitura annuale a titolo gratuito dei prodotti ammessi è stabilita e aggiornata dall'Oleoteca con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Oleoteca ha facoltà di sospendere temporaneamente la degustazione dei prodotti ammessi afferenti ai produttori che alla data del 31 gennaio di ogni anno non sono in regola con la fornitura annuale a titolo gratuito dei prodotti ammessi.

La riammissione dei prodotti ammessi temporaneamente sospesi è subordinata alla regolare fornitura annuale a titolo gratuito dei prodotti ammessi da parte dei produttori.

La degustazione dei prodotti ammessi avviene a rotazione facendo in modo che tutti i prodotti ammessi in degustazione abbiano pari visibilità in termini temporali.

Il prezzo della degustazione dei prodotti ammessi ai visitatori non può superare il parametro massimo stabilito dall'Oleoteca con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art 11

VENDITA PRODOTTI AMMESSI

La vendita dei prodotti ammessi avviene tramite l'Oleoteca.

L'Oleoteca detiene i prodotti ammessi in conto vendita e paga i produttori con cadenza mensile solo in caso di effettiva vendita dei prodotti ammessi applicando una percentuale di sconto pari al 30% del prezzo di vendita ai visitatori.

Il prezzo di vendita dei prodotti ammessi ai visitatori è quello comunicato dai produttori. L'Oleoteca ha facoltà di effettuare la vendita telematica dei prodotti ammessi afferenti i produttori che esprimono idoneo consenso.

Art 12

OBBLIGHI E FACOLTA' DEI PRODUTTORI

I Produttori sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto e il presente Regolamento
- b) pagare la quota annua all'Oleoteca entro i termini previsti dal presente Regolamento
- c) fornire annualmente all'Oleoteca a titolo gratuito in confezione integra presso la sede dell'Oleoteca i prodotti ammessi da utilizzare per l'esposizione e la degustazione in misura non inferiore a quanto stabilito dall'Oleoteca per effettuare le attività previste dal presente regolamento
- d) indicare all'Oleoteca entro il 15 dicembre di ogni anno il prezzo di vendita ai visitatori dei prodotti ammessi per il successivo anno non superando il prezzo applicato al cliente finale che acquista presso lo stabilimento di produzione
- e) comunicare all'Oleoteca con congruo anticipo (minimo 15 giorni) eventuali variazioni del prezzo di vendita ai visitatori dei prodotti ammessi
- f) garantire che i prodotti ammessi siano conformi alle norme sul confezionamento e l'etichettatura
- g) assicurare, a proprie spese, la consegna presso la sede dell'Oleoteca dei prodotti ammessi da utilizzare per l'esposizione, la degustazione e la vendita
- h) effettuare, a proprie spese, il ritiro presso la sede dell'Oleoteca, dei prodotti in caso di esclusione o recesso

I produttori hanno facoltà di:

- a) usufruire dei locali a disposizione dell'Oleoteca al di fuori dell'orario di apertura ai visitatori per l'organizzazione di eventi coerenti e compatibili con lo Statuto e il presente Regolamento fermo restando il rimborso delle spese all'Oleoteca
- b) partecipare alle iniziative e agli eventi organizzati dall'Oleoteca pagando una quota agevolata da determinarsi di volta in volta in relazione ai costi effettivi

Art 13

OBBLIGHI DELL'OLEOTECA

L'Oleoteca è obbligata al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, facoltà di scelta, partecipazione, efficienza, efficacia, cortesia, tutela, miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza. L'Oleoteca deve essere in possesso, prima dell'inizio di qualsiasi attività, di tutte le approvazioni, autorizzazioni, certificazioni, concessioni, licenze, nulla osta, pareri e permessi degli Enti competenti previsti dalla normativa vigente.

L'Oleoteca, con deliberazione del Consiglio Direttivo, predispone annualmente il programma di iniziative da sottoporre all'Assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

Il programma sarà finalizzato a:

- 1) accrescere l'immagine dell'Oleoteca
- 2) promuovere e valorizzare le finalità previste dallo Statuto
- 3) arricchire le esperienze, favorire la conoscenza e migliorare l'educazione al consumo dei visitatori.

Art 14

APERTURA

L'apertura ai visitatori dell'Oleoteca compete a deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'ingresso ai visitatori è libero.

L'orario di apertura ai visitatori è stabilito ed aggiornato da deliberazione del Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Art 15

ATTIVITA'

L'Oleoteca predispone annualmente un programma di attività da svolgere e lo comunica alla Regione Liguria. L'Oleoteca predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la comunica alla Regione Liguria.

L'Oleoteca, nell'esecuzione delle attività, è obbligata a tenere un comportamento corretto ed imparziale nei confronti di tutti i produttori dei prodotti ammessi e svolgere almeno le seguenti attività:

- a) attuare mirate azioni di comunicazione
- b) accogliere ed informare i visitatori
- c) garantire un servizio scrupoloso di esposizione dei prodotti ammessi
- d) assicurare un accurato servizio di degustazione dei prodotti ammessi
- e) svolgere un imparziale servizio di vendita dei prodotti ammessi

L'Oleoteca con deliberazione del Consiglio Direttivo decide in ordine alle esposizioni pubblicitarie all'interno e all'esterno della struttura, allorchè sia utilizzata per iniziative direttamente organizzate. Per quanto concerne gli eventi approvati dall'Oleoteca in quanto coerenti e compatibili con lo Statuto organizzati dai Soci, le esposizioni pubblicitarie all'interno e all'esterno della struttura dovranno essere preventivamente approvate dall'Oleoteca.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre in ordine alla opportunità, alla coerenza e alla compatibilità con lo Statuto e il presente regolamento, delle sponsorizzazioni.

Art 16

UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Fermo restando la facoltà per la Camera di Commercio Riviere di Liguria e l'Oleoteca al di fuori dell'orario di apertura ai visitatori di utilizzare gratuitamente i locali della sede per le finalità dello Statuto, è ammesso al di fuori dell'orario di apertura l'utilizzo riservato dei locali concessi in Convenzione per l'organizzazione di eventi coerenti e compatibili.

L'organizzatore è tenuto ad informare la Camera di Commercio e l'Oleoteca almeno trentatré giorni prima.

L'Oleoteca, con comunicazione del Presidente, ha facoltà di non acconsentire l'utilizzo dei locali entro venti giorni prima dell'evento.

Art 17

SITO ISTITUZIONALE

L'Oleoteca dispone di un sito istituzionale (www.oleotecaregionaledeallaliguria.it) atto alla divulgazione delle informazioni e alla massima promozione della comunicazione.

Il sito istituzionale è di proprietà dell'Oleoteca ed è tutelato dalla normativa vigente in materia.

L'utilizzo del sito istituzionale è di esclusiva competenza dell'Oleoteca per le finalità a Statuto.

L'Oleoteca si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di interrompere il funzionamento del sito.

A richiesta dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di acconsentire il collegamento al sito istituzionale di un proprio sito coerente e compatibile con lo Statuto e il presente Regolamento fermo restando l'obbligo dei terzi di ottenere, prima dell'inizio del collegamento (link), l'approvazione.

L'Oleoteca declina ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale, consequenziale, legato all'utilizzo del sito istituzionale dell'Oleoteca o di altri siti ad esso collegati.

Art 18

LOGO IDENTIFICATIVO

L'Oleoteca è identificata dal marchio d'impresa "Oleoteca Regionale della Liguria" concesso in licenza dalla Regione Liguria. Il marchio, costituito dal logo identificativo e dal segno grafico è di proprietà della Regione Liguria alla registrazione e al deposito a norma di Legge.

L'utilizzo del logo identificativo del marchio dell'Oleoteca è di esclusiva competenza della Regione Liguria e dell'Oleoteca per le finalità dello Statuto.

A richiesta da parte di terzi l'Oleoteca con autorizzazione del Presidente ha facoltà di acconsentire l'utilizzo del logo identificativo del marchio dell'Oleoteca per i di eventi coerenti e compatibili con lo Statuto e il presente regolamento fermo restando l'obbligo dei terzi di ottenere prima dell'inizio dell'evento tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le certificazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i pareri ed i permessi di tutti gli Enti competenti previsti dalla normativa vigente.

L'Oleoteca declina ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale, consequenziale, legato all'utilizzo del logo identificativo del marchio dell'Oleoteca.

Art 19

COMMISSIONE TECNICA

La commissione tecnica è nominata dal Consiglio Direttivo. E' composta da cinque esperti nominati dal Consiglio Direttivo. La Commissione tecnica provvede a dotarsi di un apposito Regolamento relativo al funzionamento della Commissione stessa.

I Membri della Commissione devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo regionale degli Assaggiatori fornito dal M.I.P.A.A.F.T (Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini")

La Commissione tecnica ha le seguenti attribuzioni:

- 1) provvedere all'esame e all'assaggio di campioni presentati in modo anonimo;

2) dichiarare, a giudizio insindacabile, l'ammissibilità o la esclusione dei prodotti campionati, suggerendo al produttore eventuali correzioni o provvedimenti per il miglioramento del prodotto.
Sono esclusi dall'esame di ammissione i prodotti a Denominazione di Origine Controllata e Indicazione geografica Tipica, per i quali la Commissione ha facoltà di verificare durante il periodo di esposizione, la rispondenza ai requisiti dei rispettivi Disciplinari.

Art 20 CONTROLLI

La Regione Liguria svolge un ruolo di indirizzo, anche attraverso attività di monitoraggio e di controllo dell'attività dell'Oleoteca. L'Oleoteca a sua volta ha facoltà di eseguire in qualsiasi momento e senza preavviso analisi, ispezioni o riscontri al fine di accertare la rispondenza dei prodotti ammessi e delle attività effettuate alle previsioni del presente regolamento.

I produttori sono sottoposti ai controlli che l'Oleoteca ritenga di compiere sui prodotti ammessi e sono tenuti a fornire tutte le informazioni o i documenti richiesti nei termini stabiliti dall'Oleoteca.

I prodotti ammessi sono sottoposti, previa individuazione di un campione sorteggiato e reso anonimo nella preparazione, ai controlli effettuati dalla commissione tecnica prevista dallo Statuto e disciplinata dal presente regolamento rispetto alle qualità organolettiche, all'abbinamento tra loro, alle modalità di esposizione e agli accorgimenti di conservazione.

La commissione tecnica prima dell'inizio dei controlli definisce i criteri sottoponendoli all'Oleoteca che li approva con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art 21 INADEMPIENZE

Inadempienze e sanzioni saranno regolamentate dal Consiglio Direttivo con apposito disciplinare

Art 22 DATI PERSONALI

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente regolamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Oleoteca. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell'Oleoteca. Il responsabile del trattamento dei dati personali ha facoltà di autorizzare gli incaricati. I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento entra in vigore il 01 agosto 2018.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Oleoteca, sul sito istituzionale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e trasmesso a tutti i soggetti partecipanti all'Oleoteca nonché alla Regione Liguria.